



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI GROSSETO
 UFFICIO DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Verbale di udienza del _____ davanti al Giudice dr.ssa Giuliana Fioravanti

aperto alle ore _____ e chiuso alle ore _____

nella causa promossa da: _____

contro: _____

sono presenti: _____

- Il Gc, letti gli atti e sciogliendo la riserva nelle opposizioni ex art. 615 cpc, proposte dai ~~_____~~ ~~_____~~ e ~~_____~~ con i rispettivi ricorsi;

- Visto il decreto ingiuntivo n. 1013/2011 del Tribunale di Grosseto, non opposto;

- Vista l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa dal Tribunale di Treviso in data 15/9/2022, con la quale il Giudice concludeva osservando: "la formazione del giudicato, che è derivata dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 1013/11 - preclude in particolare ogni possibile riesame delle domande di accertamento della nullità del contratto di fideiussione..."

- Visto che, invece, al contrario e successivamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza del 17.5.2022 statuiva che "l'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva impone che il Giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione"; e ciò in virtù dell'interesse pubblico sotteso alla tutela del "consumatore" nei contratti dal medesimo stipulati;
- Visto che, inoltre, sulla sorte del giudicato nazionale a fronte della normativa eurounitaria (inderogabile) si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sent. n. 9479/2023 in funzione "nomofilattica", sulla base del principio della cd. "tutela giurisdizionale effettiva" del consumatore; "a valle del rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale, ad opera del Giudice dell'esecuzione, fa applicazione della disciplina



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI GROSSETO
UFFICIO DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Verbale di udienza del	davanti al Giudice dr.ssa Giuliana Fioravanti
aperto alle ore	e chiuso alle ore
nella causa promossa da:	
contro:	
sono presenti:	

dell' opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall' art 650 cpc, con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l' interpretazione della - CGUE -
 Aggiunge inoltre, il Supremo Collegio che l' opposizione tardiva è il rimedio preferibile, in quanto è il rimedio che l' ordinamento stesso appresta contro il - giudicato -
 tale soluzione, pertanto, permette anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il

CF

giudicato copre "il dedotto e il deducibile";

- Fatte, peraltro, queste necessarie premesse;
- Ritenuto, comunque, sulla base di un accertamento sommario conseguente alla fase in corso, che gli opposenti (esecutati) sigg.ri [redacted] e [redacted], garanti della società esecutata, possano qualificarsi come "consumatori" in quanto, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, non erano soci né amministratori della società garantita ed agivano, quindi, fuori dell'ambito della propria attività professionale;
- Vista ^{altresì} la documentazione depositata in atti dagli opposenti (relativa in particolare alle fideiussioni "omnibus" ribusciate da [redacted], doc. 5, e da [redacted], doc. 1);

P. Q. M.

- Visti gli artt. 615 e 650 cpc;
- Visto che le opposizioni ex artt. 615 cpc proposte da [redacted] e [redacted] devono riqualificarsi



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI GROSSETO
UFFICIO DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Verbale di udienza del _____ davanti al Giudice dr.ssa Giuliana Fioravanti
aperto alle ore _____ e chiuso alle ore _____
nella causa promossa da: _____
contro: _____
sono presenti: _____

come opposizione tardiva ex art. 650 cpc
(Cfr. Cass., sez. un., sent. n. 9179 del
2023); Rimette la decisione al Giu-
dice di merito dell'opposizione tar-
diva (solo ed esclusivamente per
far valere l'eventuale carattere
abusivo delle clausole contrattuali
relative alle fidejussioni ~~stipule~~
late), fissando termine di giorni
40 (quaranta) (con decorrenza
dalla data di comunicazione della
presente ordinanza) per la rias-
sunzione, secondo il rito (e in
applicazione dell'art. 50 cpc, se-
condo l'interpretazione adeguata
fornita dalla Corte di Cassazione);
sospende, nelle more, la procedura

esecutiva sino all'esito della decisione del Giudice dell'opposizione tardiva sulla "proporenda" istanza ex art.

649 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (decreto ingiuntivo n. 1013/2011 del Tribunale di Grosseto).

- Compensa integralmente le spese di questa fase sommaria dell'opposizione, in ragione della assoluta novità della questione trattata, implicante valutazioni di massima (principio del giudicato) di particolare delicatezza ed importanza (principio del contraddittorio) -

- Si Comunichi -

- Grosseto, 14.5.2023

